



COMUNE DI CARBONERA

gemellato con la Città di PAG (Croazia)

Provincia di Treviso (Italia)
31030 CARBONERA – Via Roma, 27



C.F.: 80006890265
P.IVA: 00523400265

Tel. 0422-691111
Fax 0422-691165

http://www.comune.carbonera.tv.it
e-mail: info@carbonera-tv.it

PEC: comune.carbonera.tv@pecveneto.it

I.M.U. 2022

Regolamento approvato con deliberazione C.C. n. 22 del 30/06/2020
Aliquote e detrazioni approvate con deliberazione C.C. n. 55 del 30/12/2021

6,00 per mille	Aliquota per Abitazioni principali “di lusso” classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze con il limite di una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C/2, C/6 e C/7. La definizione di pertinenza è definita dall'art. 817 del Codice Civile. Nel caso di più pertinenze della stessa categoria catastale è considerata pertinenza quella con la rendita catastale più elevata. <u>E' fissata la detrazione di € 200,00 annuali.</u>
4,6 per mille	Aliquota per abitazioni concesse in comodato a parenti, nella cui famiglia conviva e risiede un invalido per almeno il 67% o portatore di handicap in situazione di gravità riconosciuta ai sensi dell'art. 3, comma 3 della Legge 104/1992. <u>(Da intendersi parenti in linea retta e collaterale fino al 2° grado di parentela: genitori, figli, fratelli e nipoti che siano figli di un proprio figlio o figlia).</u> Per usufruire dell'aliquota agevolata il contribuente deve presentare al Comune una apposita autocertificazione, entro il 31 dicembre dell'anno in corso , allegando il verbale della Commissione Medica dell'A.S.L. attualmente valido e l'attestazione dell'invalidità o dell'handicap e della sua durata.
10,00 per mille	Aliquota ordinaria per tutte le altre tipologie di immobili: terreni agricoli, aree fabbricabili, fabbricati generici e relative pertinenze, immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 che non possono essere considerate pertinenze dell'abitazione principale.
1,00 per mille	Aliquota per gli immobili rurali strumentali all'attività agricola <u>di categoria D10 o con annotazione di ruralità</u>

Novità 2022

- 1) Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la **dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nello stesso comune o in comuni diversi**, le agevolazioni per “abitazione principale” e relative pertinenze, sono riconosciute ad uno solo degli immobili scelto dai componenti del nucleo familiare (art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021).
E' pertanto necessario presentare **Dichiarazione IMU** (entro il 30/06/2023) nella quale il contribuente dovrà barrare il campo 15 relativo alla “Esenzione” e riportare nello spazio dedicato alle “Annotazioni” la seguente frase: «*Abitazione principale scelta dal nucleo familiare ex articolo 1, comma 741, lettera b), della legge n. 160 del 2019*».
- 2) **Esenzione IMU “beni merce”** a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono esenti dall'IMU i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano locati (art. 1, comma 751, della L. 160/20219 - legge di Bilancio 2020). E' **obbligatoria** la presentazione della **Dichiarazione IMU** a pena di decadenza.
- 3) **Pensionati residenti all'estero** per il 2022 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'IMU è ridotta al 37,5%**. Per il contribuente sussiste l'obbligo dichiarativo entro il 30 giugno 2023.

Immobili esenti dall'imposta:

L'IMU non si applica:

- all'abitazione principale (ossia l'abitazione di proprietà dove si ha la residenza anagrafica) rientrante nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e relative pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. (ATTENZIONE è ammessa una sola pertinenza per ciascuna delle categorie indicate. Ad esempio per due immobili di categoria C/6, solo uno può essere esente e per l'altro si dovrà corrispondere l'IMU come "altri fabbricati");
- all'immobile posseduto a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in casa di riposo o istituti di ricovero, a condizione che non risulti locata;
- alla casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (è necessario presentare il provvedimento all'Ufficio Tributi);
- ai terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola;
- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali;
- all'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente alle Forze armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.
- immobili categoria catastale D/3: è confermata per il 2022 l'esenzione dal versamento IMU per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli a condizione che i soggetti passivi d'imposta siano anche i gestori delle attività ivi esercitate.

Immobili in comodato

E' confermata la riduzione del 50% dell'imposta IMU per le unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori e figli) purché:

- l'immobile non sia classificato nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il contratto di comodato sia registrato (si registra all'Agenzia delle Entrate);
- il comodante risieda anagraficamente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato;
- il comodante non possieda in Italia, oltre all'immobile adibito a propria abitazione e all'immobile concesso in comodato, un altro immobile ad uso abitativo;
- il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;

Per godere dell'agevolazione è necessario presentare la dichiarazione IMU, che vale anche per gli anni successivi. Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori. Qualora intervengano variazioni occorre presentare nuova dichiarazione IMU.

Immobili locati a canone concordato

E' confermata la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili abitativi locati a canone concordato di cui all'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché dei contratti di locazione transitori e dei contratti di locazione per studenti universitari, ai sensi dell'art. 5, commi 1, 2 e 3 della stessa legge.

Il contratto, completo di dati catastali dell'immobile, insieme all'attestazione di rispondenza ex D.M. 16/1/2017 e alla Dichiarazione IMU devono essere trasmessi all'Ufficio Tributi. Il proprietario è tenuto ad informare l'ufficio sulle modifiche del contratto (es. risoluzione anticipata del contratto, subentro di un nuovo conduttore).

Fabbricati di categoria D

Per i fabbricati di categoria catastale D, il versamento IMU è dovuto nella misura del 7,6‰ allo Stato e del 2,4‰ al Comune.

<u>SCADENZE</u>	16 giugno 2022	<u>Acconto o pagamento in unica soluzione</u>
	16 dicembre 2022	<u>Saldo</u>

IMPORTO MINIMO Non vi è obbligo di eseguire il versamento IMU se l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno 2022 è inferiore a € 12,00.

MODALITA' DI PAGAMENTO

Il pagamento va effettuato sul MODELLO F24 che va pagato in Posta, in Banca, oppure on-line, utilizzando i codici indicati di seguito:

Codice catastale del Comune di Carbonera: B744

Codici tributo:

3912 per l'abitazione principale

3913 per immobili rurali e strumentali all'attività agricola

3914 terreni agricoli

3916 aree fabbricabili

3918 altri fabbricati

3925 fabbricati di categoria catastale "D – QUOTA STATO - 7,6 per mille

3930 fabbricati di categoria catastale "D" – QUOTA COMUNE – 2,40 per mille

L'informativa non è da ritenersi esaustiva in quanto sono stati riportati i riferimenti generali dell'imposta. Per chiarimenti ci si può rivolgere all'Ufficio Tributi 0422/691131 o 691132 E-MAIL: ufficiotributi@carbonera-tv.it